



# GUIDA AI SERVIZI DEMOGRAFICI - NOTIFICHE

VIA PONTE, 7 PESCANTINA



## Indice

1 – Orari e recapiti

### SERVIZI DEMOGRAFICI

## Ufficio Anagrafe

2 - Carta di Identità Elettronica

3 - Manifestazione volontà donazione organi

4 - Dichiarazioni di residenza e cambio di abitazione

5 - Passaporto

6 – Certificati anagrafici

## Ufficio di Stato Civile

7 - Nascita

8 - Matrimoni Civili

9 - Unioni Civili

10 - Separazioni e divorzi

11 - D.A.T.

12 - Morte

## Ufficio Elettorale

13 – Tessera Elettorale

SERVIZIO NOTIFICHE

14 - SEND

ALBI

15 - Iscrivere all'Albo dei Giudici Popolari

16 - Iscrivere all'Albo dei Presidenti di Seggio

17 - Iscrivere all'Albo degli Scrutatori di Seggio

*PER CHIARIMENTI O PER OGNI ALTRO ARGOMENTO NON ANNOVERATO NELLA PRESENTE GUIDA, COME RICHIESTE DI CERTIFICAZIONE, DI ATTESTAZIONI DI SOGGIORNO, ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA, CHE A CAUSA DELLA LORO COMPLESSITA' NECESSITANO DI UN'ANALISI INDIVIDUALIZZATA, SI INVITA LA GENTILE UTENZA A CONTATTARE PERSONALMENTE I SERVIZI DEMOGRAFICI NEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO, O TELEFONICAMENTE, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 11:30 ALLE ORE 13:00, E IL SABATO, DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 8:30.*

## 1 – Orari e recapiti

**Indirizzo** VIA PONTE, 7

**Telefono** 045 6764201-202-203-204-292-298

**PER LA SOLA REPERIBILITA' MORTUARIA:** 335 6907671

**Email** [protocollo@comune.pescantina.vr.it](mailto:protocollo@comune.pescantina.vr.it)

**Pec** pescantina.vr@cert.ip-veneto.net

### **Orario Pubblico**

lunedì: chiuso  
martedì: 08:30-12:30 e 14:00-16:00  
mercoledì: 08:30-12:30  
giovedì: 08:30-12:30  
venerdì: chiuso  
sabato: 08:30-11:30

**Responsabile dell'Area Servizi alla Persona – Servizi Demografici**

Dott.ssa Ornella Rizzi

## 2 - Carta di Identità Elettronica

La Carta d'Identità Elettronica (CIE) viene rilasciata a tutti i cittadini residenti nel Comune di Pescantina, esclusivamente nei seguenti casi:

- prima richiesta di carta d'identità;
- documento di identità precedente scaduto (o nei 180 giorni precedenti la scadenza);
- documento di identità rubato, smarrito o deteriorato.

### VALIDITA' e SCADENZA

La validità della carta cambia a seconda dell'età del titolare e scade come sotto indicato:

- minori di 3 anni – validità 3 anni;
- dai 3 ai 18 anni – validità 5 anni;
- maggiori di 18 anni – validità 10 anni.

Si ricorda che le carte di identità cartacee ed elettroniche in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza. **La carta di identità non può essere richiesta per cambio di indirizzo o residenza e qualora il documento precedente sia ancora valido.**

### COSTI

L'importo è di € 22,00, da pagare tramite il circuito pagoPA, **inserendo i dati dell'intestatario della CIE** e presentando allo sportello la quietanza stampata.

PagoPA è raggiungibile dall'homepage del nostro sito al link: <https://www.comune.pescantina.vr.it/servizio/pagopa/>, andranno quindi selezionati nell'ordine: pagamento spontaneo e rilascio carta d'identità

elettronica. Il pagamento potrà essere effettuato on-line, o presso gli esercenti abilitati, previa stampa del bollettino (Tabaccherie, Poste, Banche...).

Comunque, alla conferma dell'appuntamento per l'esecuzione della carta d'identità elettronica, se fissato tramite l'homepage del sito del Comune di Pescantina, verrà inviata una copia del bollettino pagoPA.

#### TEMPI DI CONSEGNA

La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà entro 6 giorni lavorativi, presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta. Può anche essere indicato un delegato al ritiro.

#### MODALITA' DI RILASCIO

Il cittadino deve presentarsi allo sportello con la tessera sanitaria e la carta di identità scaduta o in scadenza, la quale verrà trattenuta.

Se ne è sprovvisto, con qualsiasi documento di identificazione o di riconoscimento, o, altrimenti, con due testimoni in possesso di documenti validi.

Deve essere presentata una fototessera su carta fotografica di massimo sei mesi. Al seguente link si possono trovare gli esempi del Ministero degli Interni: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/richiedi/modalita-di-acquisizione-delle-foto/>.

In caso di furto o smarrimento o deterioramento del vecchio documento, tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta, occorre presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso le competenti Autorità Giudiziarie italiane (Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri).

## IMPRONTE DIGITALI

L'acquisizione delle impronte digitali è obbligatoria per i cittadini di età uguale o maggiore di 12 anni.

## CITTADINI STRANIERI

I cittadini stranieri extracomunitari, oltre ad un valido documento di riconoscimento, devono esibire l'originale del permesso di soggiorno, o la copia del permesso di soggiorno scaduto con l'originale della ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo, presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.

I cittadini appartenenti all'Unione Europea devono esibire un documento di viaggio in corso di validità (passaporto, carta di identità) rilasciato dallo stato di appartenenza.

## VALIDITA' PER L'ESPATRIO

Non possono ottenere la CIE valida per l'espatrio: i minori per i quali non esista l'assenso dei genitori o del tutore, i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio, i cittadini stranieri.

## MINORENNI

Per il rilascio della CIE valida per l'espatrio è necessario l'assenso reso da entrambi i genitori, o dall'unico esercente la potestà genitoriale, o dal tutore (in questo caso munito di atto di nomina). Il richiedente minorenni deve presentarsi allo sportello accompagnato da almeno un genitore. Il

genitore che non può essere presente deve sottoscrivere un [modulo di assenso](#) per il rilascio al minore della CIE valida per l'espatrio, unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità.

#### ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Il rilascio della CIE ai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), avviene esclusivamente presso il Consolato di riferimento.

#### DICHIARAZIONE DI DONAZIONE DI ORGANI A SCOPO DI TRAPIANTO

Al momento della richiesta della CIE, il cittadino può fornire, se lo desidera, il consenso o il diniego alla donazione degli organi e tessuti in caso di morte.

LA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA VERRA' RILASCIATA ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO, DA RICHIEDERE TRAMITE IL SEGUENTE LINK: <https://vurp.comune.pescantina.vr.it/#/prenotazione-appuntamento>.

Chi non ne fosse in grado, potrà prenotare per telefono o direttamente agli sportelli dell'Ufficio Anagrafe.

Si ricorda inoltre, ai cittadini maggiorenni, l'importanza di munirsi di un proprio indirizzo e-mail e di un numero di cellulare, al fine di poterli inserire nella pratica di richiesta della carta d'identità elettronica, in quanto fondamentali per attivare ogni funzionalità della stessa.

### 3 - Manifestazione volontà donazione organi

Esprimere in vita la propria volontà sulla donazione, qualunque sia, favorevole o contraria, è una garanzia che la propria scelta venga rispettata e solleva gli affetti, la famiglia e i parenti dalla responsabilità di dover scegliere al proprio posto.

NON SI È OBBLIGATI AD ESPRIMERSI.

LA DICHIARAZIONE DI VOLONTA' NON È DEFINITIVA E SI PUO' DECIDERE DI CAMBIARLA IN QUALSIASI MOMENTO.

LA VOLONTA' ALLA DONAZIONE VIENE REGISTRATA NEL SIT, IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE CONSULTABILE 24h/24 DAI MEDICI DEL COORDINAMENTO REGIONALE TRAPIANTI.

Di seguito il link con l'informativa del Ministero dell'Interno e la relativa modulistica: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/info-utili/donazione-di-organi-e-tessuti/>.

## 4 - Dichiarazioni di residenza e cambio di abitazione

### PROCEDURA ON LINE – ATTRAVERSO IL PORTALE DELL'ANAGRAFE NAZIONALE

Il cambio di residenza ON LINE è il servizio che consente di inviare per sé stessi e per i componenti della propria famiglia anagrafica una dichiarazione al comune di competenza nei seguenti casi:

- cambio di abitazione **nell'ambito dello stesso comune;**
- cambio di residenza **trasferendosi in un altro comune;**
- **rientro in Italia dall'estero** (per cittadino italiano iscritto all'**AIRE**);
- **provenienza dall'estero** (per cittadini **UE**).

Per tutte le altre tipologie di richiesta, è necessario rivolgersi al comune di competenza.

### QUANDO SERVE

In caso di trasferimento, si deve tempestivamente inviare la dichiarazione al comune di competenza per comunicare i dati della nuova abitazione, i dati di coloro che già vi risiedono e i dati delle persone che si sono trasferite col dichiarante.

Accedendo al servizio nella propria area riservata, verrà richiesto di dichiarare se ci si è trasferiti **in una nuova residenza o in una famiglia esistente.**

Primo caso **(nuova residenza)** se:

- si va ad abitare in una casa dove non risiedono altre persone;
- nella casa dove ci si trasferisce ci sono altre persone con cui non intercorrono vincoli di parentela o affettivi (per esempio, un gruppo di studenti che dividono un appartamento).

Secondo caso (**famiglia esistente**) se, viceversa, nella nuova casa ci sono persone con le quali intercorrono vincoli di parentela o affettivi (per esempio, una coppia di fidanzati).

Prima di inviare la richiesta, si consiglia di **verificare attentamente i dati inseriti**: dopo l'invio, infatti, non sarà possibile effettuare ulteriori modifiche, poiché la richiesta sarà gestita direttamente dagli operatori dell'anagrafe del comune di competenza. **Si potrà seguire l'evoluzione della pratica** nella propria area riservata; inoltre, qualora sia indicata nel proprio profilo utente, si verrà informati anche **tramite e-mail**.

LINK PER L'ACCESSO:

[ANAGRAFE NAZIONALE – Unica. Per tutti. \(interno.it\)](#)

## PROCEDURA CON INVIO AL COMUNE DI PESCANTINA

La dichiarazione di residenza va presentata, utilizzando il modulo ministeriale "[Dichiarazione di residenza](#)", da tutti i cittadini che:

- hanno trasferito la dimora abituale nel Comune di Pescantina con provenienza da un altro comune italiano, o dall'estero, o che siano privi di residenza a seguito di cancellazione anagrafica;
- hanno cambiato abitazione a Pescantina.

La dichiarazione di residenza deve essere completa di:

- indicazione del Comune, o Stato estero di provenienza, in caso di nuova iscrizione, o indicazione di cambio di abitazione, o altro motivo;
- tutti i dati evidenziati nel modulo con un asterisco, quali dati obbligatori;
- firma di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare;
- fotocopia dei documenti di identità di tutti i componenti che si sono trasferiti;
- dimostrazione del titolo di occupazione dell'immobile di dimora abituale, compilando accuratamente l'apposita sezione della dichiarazione di residenza e allegando, a seconda del caso, la prima pagina del contratto di affitto, oppure l'attestazione di avvenuta stipula da parte del notaio, oppure la [dichiarazione del padrone](#) di casa, se non si è nominati nel contratto di affitto o non si è proprietari dell'immobile.

I cittadini non italiani devono allegare copia della documentazione richiesta dalla normativa vigente, elencata nell'[allegato A](#) (Stato non appartenente all'Unione Europea), o nell'[allegato B](#) (Stato appartenente all'Unione Europea).

Entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione saranno effettuati gli accertamenti dei requisiti previsti (dimora abituale, verifica documentale, ecc.).

La mancanza accertata di un requisito comporterà l'annullamento del procedimento con effetto retroattivo, cui seguirà l'invio di denuncia alle competenti autorità ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Trascorsi 45 giorni dall'invio della dichiarazione ed in mancanza di diversa comunicazione al/ai dichiaranti, l'iscrizione di nuova residenza, o il cambio di abitazione, s'intenderanno confermati (silenzio-assenso).

Il rispetto del termine di 45 giorni è garantito dalla presentazione o dall'invio della dichiarazione esclusivamente nei modi e agli indirizzi indicati.

INVIO TRAMITE una delle seguenti opzioni:

POSTA ELETTRONICA: [protocollo@comune.pescantina.vr.it](mailto:protocollo@comune.pescantina.vr.it)

PEC: [pescantina.vr@cert.ip-veneto.net](mailto:pescantina.vr@cert.ip-veneto.net)

RACCOMANDATA indirizzata a: Comune di Pescantina, Via Madonna n. 49, 37026 Pescantina (Verona)

CONSEGNA A MANO all'Ufficio Protocollo del Comune di Pescantina in via Madonna n. 53, negli orari di apertura al pubblico.

## 5 – Passaporto

Il passaporto è il documento d'identità richiesto per viaggiare all'estero, ed è esibito al confine, qualora con la nazione visitata non esistano accordi per cui i cittadini possano utilizzare anche altri documenti di identità. Ad esempio, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, grazie al Trattato di Schengen, possono viaggiare verso altri Paesi UE, utilizzando, in alternativa al passaporto, la sola carta d'identità, valida per l'espatrio e in corso di validità.

Il passaporto può essere ottenuto da tutti i cittadini italiani e viene rilasciato dalla Questura di competenza, mentre all'estero viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari nelle Ambasciate e nei Consolati italiani.

Di seguito il link al servizio della Questura di Verona:

<https://questure.poliziadistato.it/it/Verona/articolo/183864a8424c6ad74542885661>

### MINORI DI 12 ANNI

A partire dal 27 Giugno 2012 non si può più iscrivere il minore sui passaporti dei genitori.

Oggi, se il minore vuole recarsi all'estero, deve avere un proprio documento valido per l'espatrio. Può essere il **passaporto elettronico** oppure, se si sposta all'interno dell'Unione europea, la **carta di identità valida per l'espatrio**.

Si ricorda che per richiedere il **passaporto minorenni** è necessario l'**assenso di entrambi i genitori** (coniugati, separati, divorziati o genitori

naturali). In mancanza dell'assenso di uno dei genitori, occorre allegare all'istanza l'autorizzazione del giudice tutelare.

Il **passaporto minorenni** ha una validità minore rispetto a quello dei maggiorenni:

- **3 anni** per i soggetti da 0 a 3 anni;
- **5 anni** per i minori di età compresa tra 3 e 18 anni.

La richiesta può essere presentata all'Ufficio Passaporti tramite posta. Non essendo infatti richiesta la rilevazione delle impronte digitali per i minori da 0 a 12 anni non compiuti, non è necessario prenotare un appuntamento in Questura.

Documentazione da inviare per posta all'Ufficio Passaporti presso la Questura di Verona in Lungadige Galtarossa, 11, 37133 Verona:

- [domanda di rilascio di passaporto PER MINORI](#) debitamente compilata dai due GENITORI.

Sul modulo occorre innanzitutto riportare i **dati identificativi del minorenne** (nome, cognome, data e comune di nascita, residenza, sesso, colore occhi, statura, ecc.) e specificare se lo stesso è sottoposto o meno a potestà tutoria o affidamento.

Quindi occorre indicare i dati identificativi degli **esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria** (genitori o chi ne fa le veci) e gli estremi dell'eventuale persona delegata al ritiro del passaporto.

Al modulo richiesta passaporto occorre allegare **due fotografie**, recenti, identiche, frontali, a volto scoperto e a sfondo bianco, conformi alle modalità previste dalla [normativa](#).

La **firma** va apposta dai genitori in presenza del Pubblico Ufficiale competente presso il Comune di Pescantina e previo accertamento delle

identità personali risultanti dalla esibizione/acquisizione dei documenti di riconoscimento.

## COSA ALLEGARE ALLA RICHIESTA

Oltre alle foto e alla dichiarazione di assenso dei genitori, occorre allegare al **modulo richiesta passaporto per minorenni** la seguente documentazione:

- copia fotostatica fronte/retro del **documento di identità**;
- attestazione di versamento, **a nome del minore**, di **€ 42,50**, mediante bollettino postale (c/c n. 67422808 o n. 3810521 in caso di passaporto temporaneo) intestato a Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartim. Tesoro - Causale "*importo per il rilascio del passaporto elettronico*";
- contributo amministrativo di **€ 73,50** (da acquistare in tabaccheria).

Infine occorre allegare alla richiesta il **vecchio passaporto**, oppure **copia della denuncia** effettuata alle autorità di pubblica sicurezza in caso di smarrimento o furto dello stesso.

## 6 – Certificati anagrafici

Dal 15 novembre 2021 è attivo il servizio di [Anpr](#) - Anagrafe nazionale della popolazione residente, il quale dà la possibilità ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici direttamente on-line e in maniera autonoma.

In alternativa, il cittadino può recarsi direttamente presso l'Ufficio Anagrafe, negli orari di apertura al pubblico, e richiedere i seguenti certificati:

- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di esistenza in vita;
- certificato di vedovanza;
- certificato di godimento dei diritti politici;
- certificato di stato libero;
- certificato di convivenza di fatto;
- certificati storici (di stato famiglia e residenza).

I certificati anagrafici vengono rilasciati in marca da bollo da € 16,00, della quale il cittadino deve munirsi in via preventiva, e sono soggetti ai diritti di segreteria di € 0,52, da pagare direttamente allo sportello.

Solo in particolari casi previsti dalla legge si può richiedere l'esenzione dal tributo del bollo e l'esenzione/riduzione dei diritti di segreteria.

Il rilascio è immediato per i certificati anagrafici elaborati attraverso terminale elettronico, mentre, per i certificati che necessitino di ricerche in archivio, il rilascio potrebbe richiedere alcuni giorni.

Le domande di certificazione possono essere inoltrate, oltre che dal diretto interessato, da qualsiasi cittadino; in questo caso il richiedente deve compilare un modulo disponibile allo sportello, dichiarare le proprie generalità e l'uso per il quale il certificato è richiesto.

I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione hanno validità illimitata, mentre le restanti certificazioni hanno una validità di sei mesi dalla data di rilascio.

Si rammenta che, nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i Gestori di pubblici servizi, il certificato va sempre sostituito dalla [dichiarazione sostitutiva di certificazione](#) o dalla [dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà](#).

Sui certificati, infatti, deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: *'il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati Gestori di pubblici servizi'*.

Per ulteriori informazioni e per la certificazione relativa agli atti di stato civile, si prega di presentarsi allo sportello o di chiamare ai numeri: 045 6764203-204-292-298.

## 7 – Nascita

La dichiarazione di nascita può essere resa da:

- uno dei due genitori, se uniti in matrimonio;
- dall'incaricato del Centro di nascita (Ospedale), dal medico, o dall'ostetrica, o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata;
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se la filiazione è naturale;
- da un procuratore speciale.

COSA OCCORRE:

- attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica, o dal medico che ha assistito al parto;
- documento valido di identità personale del dichiarante;
- passaporto per i genitori stranieri, non titolari di carta di identità.

MODALITA' E TEMPI:

- entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuto l'evento;

- entro 10 giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza (nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre). Se la dichiarazione di nascita viene resa dopo i 10 giorni, il genitore dichiarante dovrà indicare le ragioni del ritardo. In tal caso, l'Ufficiale dello Stato Civile procederà alla formazione tardiva dell'atto e ne darà segnalazione al Procuratore della Repubblica.

Per ricevere ulteriori informazioni e per fissare un appuntamento, chiamare il numero telefonico 045 6764202, oppure 045 6764201.

## 8 – Matrimoni civili

### CONDIZIONI INDEROGABILI PER POTER CONTRARRE MATRIMONIO

Età superiore ai 18 anni, riducibile a 16 con autorizzazione del Tribunale per i Minorenni, mutuo consenso, capacità intellettuale, libertà di stato, diversità di sesso, mancanza di particolari vincoli di parentela o affinità, inesistenza di delitto.

La celebrazione del matrimonio civile, o avente effetti civili, è subordinata agli adempimenti relativi alle pubblicazioni di matrimonio. Le pubblicazioni hanno lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perché, chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti previsti dal Codice Civile che impediscano il matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.

La richiesta va inoltrata all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza di uno dei futuri sposi, con congruo anticipo rispetto alla data di matrimonio.

Gli sposi, o uno solo di essi, devono compilare e presentare la richiesta personalmente presso l'Ufficio Servizi Demografici del Comune, o trasmetterla via email all'indirizzo: [protocollo@comune.pescantina.vr.it](mailto:protocollo@comune.pescantina.vr.it), allegando copia del documento di identità di entrambi.

È disponibile inoltre, sull'homepage del sito del Comune di Pescantina, il servizio di richiesta di pubblicazioni di matrimonio direttamente on-line, al link: <https://www.comune.pescantina.vr.it/servizio/richiedere-una-pubblicazione-di-matrimonio/>.

L'Ufficiale di Stato Civile provvederà quindi d'ufficio all'acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio, detenuti da una Pubblica Amministrazione italiana. Successivamente, verrà concordata la data per la sottoscrizione del processo verbale di pubblicazione di matrimonio.

I nubendi devono presentarsi all'Ufficio di Stato Civile il giorno stabilito, muniti di un valido documento di identità, nonché di una marca da bollo da € 16,00, se entrambi sono residenti nel Comune di Pescantina, oppure con due, se uno degli sposi è residente in un altro comune italiano.

Qualora ne ricorra la particolare situazione, in sede di richiesta di pubblicazione, i nubendi devono altresì presentare i seguenti documenti, non acquisibili d'ufficio.

- **MATRIMONIO RELIGIOSO:** richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro di culto.
- **SPOSI STRANIERI:** nulla-osta al matrimonio rilasciato dalle competenti autorità diplomatiche o consolari in Italia, con firma del Console legalizzata dalla Prefettura, se previsto, o certificato di capacità matrimoniale, o altra documentazione alternativa prevista da accordi specifici.
- **SPOSI PARENTI O AFFINI:** dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del C.C., da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza.
- **SPOSI MINORENNI:** decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni di Venezia.
- **SPOSA VEDOVA DA MENO DI 300 GIORNI:** dispensa dall'adempimento di cui all'art. 89 del C.C., da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza.
- **SPOSA DIVORZIATA DA MENO DI 300 GIORNI:** sentenza di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, dalle quali siano evidenziabili alcune casistiche previste

dalla legge per poter derogare a tale termine; in mancanza, dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza.

- Decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione.

Lo straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana, dovrà farsi assistere da un interprete maggiorenne, munito di valido documento di riconoscimento, sia alla richiesta di pubblicazione, che durante la celebrazione del matrimonio.

L'Ufficiale di Stato Civile provvederà ad esporre la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune per almeno 8 giorni interi e richiederà analoga procedura al comune di residenza dello sposo/a, se diverso da Pescantina.

Il matrimonio potrà essere celebrato non prima di quattro e non dopo centottanta giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione.

La celebrazione del matrimonio può avvenire in qualsiasi comune italiano. Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in un comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere apposita delega.

**NUBENDI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE):** se entrambi i nubendi sono cittadini italiani residenti all'estero, le pubblicazioni di matrimonio vanno eseguite rivolgendosi al Consolato Italiano competente per territorio rispetto all'indirizzo di residenza. Se uno solo di loro è residente all'estero e l'altro è residente a Pescantina, le pubblicazioni possono essere fatte indistintamente presso il Consolato o presso il Comune. È comunque suggeribile eseguirle nel luogo dove verrà celebrato il matrimonio.

## NUBENDI STRANIERI NON RESIDENTI IN ITALIA CHE CONTRAGGONO MATRIMONIO A PESCAINTINA

Non sono soggetti alla pubblicazione di matrimonio. Dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra loro impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazioni, né altri impedimenti previsti dal Codice Civile, a termine degli artt. 85, 86, 87 n. 1, 2 e 4 del codice civile. I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano, o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.

**Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti al cambio di residenza, dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione, fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio.**

**In caso di necessità contattare l'Ufficio.**

**Per ricevere informazioni e per effettuare prenotazioni, è possibile chiamare il numero telefonico 045 6764202, oppure 045 6764201.**



## IL MATRIMONIO CIVILE A PESCONTINA

Ultimate le pubblicazioni, almeno 15 giorni prima della data prescelta per il matrimonio, gli sposi comunicheranno per iscritto i dati anagrafici dei due testimoni ed il regime patrimoniale da instaurare, allegando fotocopia dei propri documenti di identità in corso di validità e di quelli dei testimoni.

La cerimonia potrà essere, a discrezione degli sposi, arricchita con letture, musica, e concordata previamente con l'Ufficiale di Stato Civile che celebrerà la cerimonia.

## ORARI DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

- Dalle 9:00 alle 12:00, dal lunedì al venerdì;
- dalle 9:00 alle 11:30, il sabato.

Si ricorda che i giorni e gli orari devono sempre essere concordati con l'Ufficiale di Stato Civile.

Non si celebrano matrimoni la domenica e i giorni festivi.

## LUOGHI DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

- Ufficio del Sindaco;
- Sala Consiliare;
- Villa Bertoldi;
- Villa Quaranta.

## TARIFFE PER L'UTILIZZO DEI LUOGHI DI CELEBRAZIONE

Cittadini residenti (almeno uno dei nubendi deve essere residente a Pescantina all'atto della pubblicazione).

Per celebrazioni in orario d'ufficio.

- Ufficio del Sindaco e Sala Consiliare: tariffa non dovuta;
- Ville: € 250,00.

Per celebrazioni fuori dall'orario d'ufficio (sabato non festivo dalle ore 15:00 alle ore 18:00).

- Sala Consiliare: € 150,00;
- Ville: € 500,00.

Cittadini non Residenti.

Per celebrazioni in orario d'ufficio.

- Ufficio del Sindaco: tariffa non dovuta;
- Sala Consiliare: € 100,00;
- Ville: € 300,00.

Per celebrazioni fuori dall'orario d'ufficio (sabato non festivo dalle ore 15:00 alle ore 18:00).

- Sala Consiliare: € 200,00;
- Ville: € 600,00.

## 9 – Unioni Civili

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (cd. Legge Cirinnà).

Possono chiedere la costituzione dell'unione civile le persone dello stesso sesso maggiorenni, italiane o straniere, capaci di agire.

Non c'è obbligo di residenza nel comune dove viene richiesta la costituzione di unione civile.

Le parti costituenti l'unione civile possono assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune, scegliendolo tra i loro, mediante dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile. Tale scelta non modificherà le generalità delle parti.

Il cittadino straniero dovrà presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che, secondo l'ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell'unione civile. La dichiarazione dovrà essere preventivamente legalizzata in Prefettura, se non esistono convenzioni internazionali tra Italia e Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, dovrà contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Per ricevere ulteriori informazioni, o per fissare un appuntamento, è possibile contattare l'Ufficio di Stato Civile al numero telefonico 045 6764202, oppure allo 045 6764201.

## 10 - Separazioni e divorzi

Il Decreto legge n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014, ha introdotto nuove modalità per la separazione consensuale dei coniugi, per il divorzio congiunto e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

In virtù di esso infatti, coniugi, o ex coniugi, possono ricorrere a un:

- accordo mediante negoziazione assistita davanti all'avvocato (art.6);
- accordo davanti all'Ufficiale di Stato Civile (art.12).

Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali.

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi, o ex coniugi, di comparire davanti all'Ufficiale di Stato Civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio, o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Si può ricorrere a tale modalità semplificata quando i coniugi richiedenti non abbiano in comune figli minori, maggiorenni incapaci/portatori di handicap grave, economicamente non autosufficienti e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. L'accordo può contenere invece pattuizioni aventi per oggetto l'assegno periodico di mantenimento e divorzile.

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono farsi accompagnare da un interprete.

Competente a ricevere l'accordo è il comune di:

- iscrizione dell'atto di matrimonio civile (luogo in cui è stato celebrato);
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario, o altri riti religiosi, o celebrato all'estero da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e uno straniero;
- residenza di almeno uno dei coniugi.

Il giorno concordato per la separazione o il divorzio, l'Ufficiale di Stato Civile riceverà da ciascuna parte la [dichiarazione sostitutiva di certificazione](#), sulla base della quale redigerà l'accordo, che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti.

Quindi fisserà la data per un secondo appuntamento, non prima di 30 giorni, in cui i due coniugi si presenteranno per confermare l'accordo.

La mancata comparizione equivale alla mancata conferma dell'accordo. La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione, o del divorzio, dalla data della sua prima sottoscrizione.

A tal proposito, si ricorda che, in seguito all'entrata in vigore della Legge n. 55 del 6 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi, nel caso di separazione consensuale, ad un anno, nel caso di separazione giudiziale.

Alla data della redazione dell'accordo di separazione o di divorzio, deve risultare già assolto l'obbligo di pagamento del diritto fisso, pari ad € 16,00, tramite il circuito [pagoPA](#).

Per ricevere ulteriori informazioni, o per fissare un appuntamento, è possibile contattare l'Ufficio di Stato Civile al numero telefonico 045 6764202, oppure allo 045 6764201.

## 11 - D.A.T.

Con la legge n. 219 del 22 dicembre 2017, pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16/01/2018, comunemente nota come legge sul testamento biologico, sono state introdotte nell'ordinamento italiano le "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate sul trattamento".

La legge stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte, possa esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso, o il rifiuto, rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiale, nel caso in cui dovesse trovarsi in stato d'incapacità.

A tal fine redige le Disposizioni Anticipate di Trattamento secondo una delle seguenti opzioni:

- atto pubblico,
- scrittura privata autenticata,
- scrittura privata consegnata personalmente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza,
- scrittura privata consegnata personalmente presso le strutture sanitarie.

Con le Disposizioni Anticipate di Trattamento il disponente nomina un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario accetta l'incarico con la sottoscrizione delle DAT o con dichiarazione separata da allegare alle Disposizioni.

L'interessato può redigere le DAT nel momento che ritiene più opportuno, inserendo i dati anagrafici, l'indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le DAT, il consenso o il rifiuto di specifiche misure mediche, trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche, data e firma.

Le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento.

Il disponente, previo appuntamento, può consegnare personalmente la modulistica all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pescantina. È necessario allegare fotocopia del documento di identità del disponente e del fiduciario.

L'Ufficiale dello Stato Civile non partecipa alla redazione delle DAT, né fornisce informazioni sul contenuto.

L'Ufficiale dello Stato Civile verifica soltanto l'effettiva residenza del disponente e ne accerta l'identità. Provvede alla registrazione, all'archiviazione e alla conservazione delle DAT.

Il disponente, previo appuntamento, può rivolgersi all'Ufficio per integrare, modificare, revocare le DAT consegnate.

La procedura è esente da imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo e diritto.

Per ricevere ulteriori informazioni, o per fissare un appuntamento, è possibile contattare l'Ufficio di Stato Civile al numero telefonico 045 6764202, oppure allo 045 6764201.

## 12 – Morte



La dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficiale di Stato Civile da un familiare o da una persona incaricata, entro 24 ore dal decesso, per ottenere il permesso di seppellimento.

Riguarda tutte le persone decedute nel Comune.

### CREMAZIONE

La cremazione, di salma o di resti mortali, è disciplinata dalla Legge n. 130/2001 e dalla Legge della Regione Veneto n. 18/2010. L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, previo riscontro di una specifica volontà in tal senso, espressa formalmente in vita

dall'interessato o, in assenza di espressione formale, dichiarata dai parenti del defunto. L'espressione di volontà va manifestata in vita direttamente dall'interessato in una delle seguenti forme: disposizione testamentaria, iscrizione al registro delle cremazioni, iscrizione ad apposite associazioni per la cremazione. In assenza di manifestazione formale in vita da parte dell'interessato, la volontà dello stesso può essere dichiarata dal coniuge o, in sua mancanza, dalla maggioranza di altri familiari di pari grado (ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del Codice Civile). In caso di minori, o di persone interdette, la volontà sarà manifestata dai legali rappresentanti.

Per ricevere ulteriori informazioni, o per fissare un appuntamento, è possibile contattare l'Ufficio di Stato Civile al numero telefonico 045 6764202, oppure allo 045 6764201.

## 13 - Tessera Elettorale

La tessera elettorale attesta la regolare iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza ed è il documento che permette l'esercizio del diritto di voto nell'ambito di tutte le consultazioni elettorali (elezioni politiche, amministrative, europee, referendum).

È valida fino all'esaurimento dei diciotto spazi predisposti per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione e non può essere sostituita con l'autocertificazione.

### **LA TESSERA ELETTORALE VIENE RILASCIATA NEI SEGUENTI CASI**

#### **Iscrizione nelle liste elettorali**

La tessera viene rilasciata a seguito di iscrizione nelle liste elettorali per:

- compimento dei 18 anni di età;
- trasferimento di residenza da altro comune;
- acquisto della cittadinanza italiana;
- cambio di generalità (cambiamenti di cognome e/o nome, rettifica dei dati di nascita);
- ricomparsa da irreperibilità;
- riacquisto della capacità elettorale.

Le tessere si trovano in giacenza presso l'Ufficio Elettorale di via Ponte, 7. Il ritiro può essere effettuato anche da altra persona purché munita di delega e copia del documento di riconoscimento dell'intestatario della tessera da ritirare.

#### **Cambio di indirizzo in ambito comunale**

Nel caso di cambio di abitazione in ambito comunale, l'Ufficio Elettorale provvederà a inviare all'indirizzo della nuova residenza un'etichetta adesiva, da apporre nello spazio apposito della tessera, con l'indicazione del nuovo indirizzo e della nuova sezione elettorale assegnata.

Quando si cambia il proprio indirizzo all'interno della stessa via, o nelle immediate vicinanze, spesso la sezione presso la quale si vota rimane la stessa: in questo caso non si riceverà alcuna etichetta e la tessera sarà corretta anche con l'indirizzo vecchio. Le variazioni di indirizzo vengono registrate nei mesi di gennaio e luglio.

### **Deterioramento della tessera o esaurimento degli spazi disponibili**

In caso di deterioramento della tessera o di esaurimento degli spazi per il timbro, verrà rilasciato un duplicato della stessa. Basterà presentarsi presso l'Ufficio Elettorale ed **esibire il documento originale** deteriorato o con gli spazi esauriti.

### **Smarrimento o furto della tessera**

In caso di furto o smarrimento della tessera, verrà rilasciata una nuova tessera elettorale, a seguito della presentazione di una dichiarazione sostitutiva da compilare presso l'Ufficio Elettorale al momento del ritiro.

### **ATTENZIONE**

Nel caso di **nuova iscrizione nelle liste elettorali di cittadine e cittadini provenienti da altri comuni**, si evidenzia che le tempistiche del procedimento di iscrizione anagrafica non sono le medesime di rilascio della nuova tessera elettorale, che sono dettate da disposizioni di legge. Pertanto, se il cambio di residenza è avvenuto in prossimità delle consultazioni, si consiglia di verificare presso quale comune si risulti iscritti.

È importante eseguire tale verifica anche prima di compilare autocertificazioni in cui venga richiesto tale dato. È sempre possibile verificare la propria iscrizione alle liste elettorali, contattando l'Ufficio Elettorale negli orari di apertura del servizio.

## 14 – NOTIFICHE – SEND

Le notifiche sono comunicazioni a valore legale emesse in via ufficiale da un'amministrazione pubblica, come esiti di pratiche amministrative o rimborsi, multe o avvisi di accertamento di tributi.

Con SEND - Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.) si possono ricevere istantaneamente le comunicazioni a valore legale da parte di un ente. Si possono visualizzare, gestire e pagare direttamente online sulla piattaforma, accedendo tramite SPID o CIE, o dall'app IO. Si possono anche pagare eventuali costi grazie all'integrazione con pagoPA, si può visualizzare lo storico delle notifiche ricevute e gestirle direttamente online. Inoltre, basta accettare una delega per accedere anche alle notifiche dei familiari.

Per inviare le comunicazioni a valore legale, SEND dà la priorità ai recapiti digitali. In ogni momento, si può accedere online al [Servizio Notifiche Digitali](#) con SPID e CIE, per indicare o aggiornare il proprio recapito legale (PEC), oppure i propri recapiti di cortesia (app IO, email e/o numero di cellulare).

### PEC

Se il cittadino ha indicato un indirizzo PEC, le notifiche risulteranno legalmente consegnate, senza più raccomandate cartacee. L'avviso di avvenuta ricezione che verrà inviato contiene il link per accedere ai documenti su SEND.

## App IO

Se si attiva il servizio "SEND - Notifiche digitali", a ogni notifica si riceverà un messaggio su IO. Si potranno visualizzare i documenti notificati e pagare eventuali spese direttamente in app. Se non si possiede un indirizzo PEC, ma si accede alla notifica dall'app e si legge la notifica entro 5 giorni (120 ore) dalla sua ricezione, questa risulterà legalmente recapitata e non si riceverà alcuna raccomandata cartacea.

## Email e SMS

In più, si può anche scegliere di ricevere un avviso di cortesia al proprio indirizzo e-mail o tramite SMS. Se non si possiede la PEC, ma si accede alla notifica attraverso SEND dall'apposito link entro 5 giorni (120 ore) dalla ricezione della notifica, questa risulterà legalmente recapitata e non si riceverà alcuna raccomandata cartacea.

Se non si indica alcun recapito, o non si accede alla notifica attraverso SEND da canali diversi dalla PEC entro i tempi indicati, si continueranno a ricevere le notifiche tramite raccomandata cartacea.

## 15 – Iscrivere all'Albo dei Giudici Popolari (Legge 10/04/1951, n. 287)

L'Albo dei Giudici Popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di Giudice Popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado.

Una volta iscritti nell'Albo si permane fino al compimento del 65° anno di età.

L'iscrizione viene cancellata d'ufficio per la perdita dei requisiti previsti dalla legge.

In ogni comune deve essere predisposto un albo di persone idonee a svolgere le funzioni di Giudice Popolare di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello; ogni due anni l'Albo viene aggiornato sulla base degli elettori che abbiano presentato volontariamente apposita domanda, o d'ufficio, inserendo tutti gli iscritti alle liste elettorali che posseggano i requisiti previsti dalla legge.

### REQUISITI

Per poter fare domanda di iscrizione all'Albo è necessario:

- possedere la cittadinanza italiana;
- essere residenti nel Comune;
- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- avere età compresa tra i 30 ed i 65 anni;
- essere in possesso del diploma di licenza media inferiore (i Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello dovranno possedere, oltre ai requisiti suddetti, il titolo di studio di scuola media superiore).

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare: i Magistrati, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'Ordine Giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi

organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio, i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

## NOMINA ED EVENTUALI SANZIONI

La Commissione Comunale, composta dal Sindaco e da due Consiglieri Comunali, predispone gli elenchi dei cittadini residenti nel Comune che posseggano i requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare, rispettivamente nelle Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di Appello, effettua gli aggiornamenti conseguenti alla verifica dei presupposti che la legge prevede per l'idonea inclusione in ciascuno degli elenchi, predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Presidente del Tribunale.

Le liste generali dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello saranno formate con l'intervento del Pubblico Ministero e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o di un suo delegato, e con l'assistenza del Cancelliere. In pubblica udienza, in un'urna verranno imbussolati tanti numeri quanti sono quelli corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi. Si procederà poi all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto. Attraverso un'altra estrazione si formerà successivamente la lista dei giudici popolari ordinari.

Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della Corte di Assise, in seduta pubblica, il Presidente, assistito dal Cancelliere e alla presenza del Pubblico Ministero, estrarrà dieci schede dall'urna dei giudici popolari ordinari. Dopo essere stati avvisati, questi ultimi dovranno presentarsi all'inizio della sessione.

L'ufficio di Giudice Popolare è obbligatorio, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricsuzione. In questo caso, si può presentare apposita domanda per la cancellazione. Se un cittadino nominato giudice popolare non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal

presidente della Corte di Assise, o della Corte di Assise di Appello, al pagamento di una sanzione a favore della cassa delle ammende, alle spese dell'eventuale sospensione, o del rinvio del dibattimento, causati dalla sua assenza. Non sono escluse inoltre sanzioni più gravi stabilite dalla legge, se il fatto commesso costituisce reato.

Il decreto può essere revocato dallo stesso Presidente se il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di presentarsi.

Per far parte dell'Albo dei Giudici Popolari, è necessario presentare domanda presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Pescantina, nel periodo compreso tra il mese di aprile ed il mese di luglio di tutti gli anni dispari. Qualora non ci siano domande, l'Ufficio Elettorale procederà all'iscrizione di tutti coloro che, essendo iscritti alle liste elettorali del Comune, posseggano i requisiti di cui sopra.

Per tutte le informazioni sulla creazione degli albi definitivi, sulla durata dell'incarico e sul rimborso, si prega di fare riferimento al sito del Ministero della Giustizia.

La domanda di iscrizione, da indirizzare all'Ufficio Elettorale del Comune di Pescantina, deve essere presentata entro il 31 luglio degli anni dispari all'Ufficio Protocollo del Comune di Pescantina direttamente, o via email all'indirizzo: [protocollo@comune.pescantina.vr.it](mailto:protocollo@comune.pescantina.vr.it).

## 16 - Iscrizione all'Albo dei Presidenti di Seggio

L'Albo dei Presidenti di Seggio è istituito presso la cancelleria della Corte d'Appello di Venezia.

### REQUISITI NECESSARI

Per poter fare domanda di iscrizione all'Albo, è necessario: essere iscritti nelle liste elettorali del Comune, avere un'età non superiore ai 70 anni, essere in possesso del diploma di licenza media superiore, non essere dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, delle Forze Armate in servizio; non essere medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti, segretari comunali e dipendenti dell'ufficio elettorale comunale.

### ITER PROCEDURALE DA SEGUIRE

L'iscrizione può essere effettuata entro il mese di ottobre di ogni anno, attraverso una domanda scritta all'Ufficio Elettorale del Comune, da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune di Pescantina direttamente, o via email all'indirizzo:

[protocollo@comune.pescantina.vr.it](mailto:protocollo@comune.pescantina.vr.it).

Con le stesse modalità, in qualsiasi momento, è possibile inoltrare la richiesta di cancellazione.

Il Sindaco comunicherà i nominativi alla Cancelleria della Corte d'Appello che, valutati i requisiti, li inserirà nell'Albo dei Presidenti di Seggio.

La nomina verrà effettuata direttamente dalla Corte d'Appello, riconfermando, quando possibile, i Presidenti che già avevano svolto tale funzione nelle precedenti elezioni. Qualora si presentasse la necessità di ricoprire posti vacanti, la cancelleria della Corte d'Appello attingerà dall'Albo dei Presidenti.

## ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Il Presidente di Seggio, prima dell'insediamento del Seggio, dovrà nominare il Segretario tra coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune; il Segretario deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

## EVENTUALI RINUNCE

L'incarico di Presidente di Seggio è obbligatorio per le persone designate e sono previste delle sanzioni amministrative e penali nei confronti di coloro che, in assenza di un impedimento comprovato, si rifiutino, deliberatamente o negligenemente, di assolvere il compito.

L'eventuale istanza di esonero dall'incarico per gravi motivi, indirizzata al Presidente della Corte di Appello, andrà trasmessa **con urgenza, unitamente al decreto di nomina**, per il tramite del Comune di residenza. La domanda dovrà essere **debitamente documentata** (certificato medico, dichiarazione del datore di lavoro, autocertificazione attestante l'eventuale incompatibilità). All'eventuale sostituzione si provvederà con altro decreto di nomina.

## 17 - Iscrizione all'Albo degli Scrutatori di Seggio

### REQUISITI NECESSARI

Cittadinanza italiana, residenza e iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Pescantina, godimento dei diritti politici e diploma di licenza media inferiore, con l'esclusione dei dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, degli appartenenti alle Forze dell'Ordine in attività di servizio, dei medici delle UU.SS.LL. incaricati delle funzioni di competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei medici condotti, dei segretari comunali e dei dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali, dei candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

### RICHIESTA DI ISCRIZIONE

La richiesta di iscrizione dev'essere effettuata compilando l'apposito [modulo](#), da presentare, unitamente a copia della carta d'identità, o altro documento di riconoscimento in corso di validità, dal 01 ottobre al 30 novembre di ciascun anno, all'Ufficio Protocollo del Comune di Pescantina, direttamente, o via email all'indirizzo: [protocollo@comune.pescantina.vr.it](mailto:protocollo@comune.pescantina.vr.it).

Con le stesse modalità, in qualsiasi momento, è possibile inoltrare la [richiesta di cancellazione](#).

Chi ha già presentato domanda negli anni precedenti non deve rinnovare la domanda d'iscrizione.

L'aggiornamento dell'Albo degli Scrutatori avviene nel mese di gennaio di ogni anno.

## EVENTUALI RINUNCE

Si rammenta che, nel caso si venga designati, la rinuncia all'incarico di scrutatore è possibile solamente per ragioni gravi, o per giustificati motivi, ed occorre presentarla **entro 48 ore** dalla notifica dell'incarico.

È soggetto a sanzione pecuniaria, che va **da € 206 a € 516**, chi:

- rifiuta l'incarico;
- non si presenta al momento dell'insediamento del seggio;
- si allontana prima del termine delle operazioni elettorali.